SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 1949

(7ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

(Seguito della discussione e approvazione)

« Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari » **(N. 83-*B*)** (*Approvato dal Senato e, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 28 e *passim*
VERONI, *relatore* 27, 28
ROMANO Antonio . . . . . 28 e *passim*
CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 28 e *passim*
AZARA 29, 30
SPALLINO 29, 30
PROLI 29, 30
PICCHIOTTI 30
VARRIALE 30

« Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943 » **(N. 222)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 31
SPALLINO, *relatore* 31
BO 31

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlinguer, Bertini, Bo, Ciampitti, Conci, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Musolino, Persico, Picchiotti, Proli, Romano Antonio, Spallino, Varriale, Veroni, Vischia, Zelioli.

Assiste altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Cassiani.

SPALLINO, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari ». (N. 83-B). *(Approvato dal Senato e, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Veroni.

VERONI, *relatore*. Ricordo che in una precedente riunione approvammo già, in sede deliberante, questo provvedimento a favore dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari, tenendo conto delle condizioni di disagio in cui si trova la predetta categoria. Passato il disegno di legge all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati, l'ono-

revole Amatucci sostenne che bisognasse andare incontro alle esigenze, non solo dei commessi degli ufficiali giudiziari, ma anche dei messi degli uffici di conciliazione i quali fossero stati chiamati, anche per una sola volta, ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario.

L'onorevole Amatucci propose, a questo fine, un nuovo articolo 8, che fu approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati a malgrado del parere contrario espresso dal Ministro di grazia e giustizia.

Aggiungo che, d'accordo tra il vostro relatore e il Ministro della giustizia, si è, però, trovato — salvo l'approvazione della Commissione — un temperamento alla proposta dell'onorevole Amatucci. Si è di conseguenza formulato un nuovo testo dell'articolo 8 — che l'onorevole Sottosegretario di Stato vi illustrerà — che dovrebbe sostituire quello già approvato dalla Commissione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato, voglio mettere in luce alla Commissione l'importanza di questa legge. C'è la classe dei commessi autorizzati che versa in condizioni molto tristi, tanto che, per andare incontro alle esigenze di questa benemerita categoria, nella seduta del 17 novembre 1948 approvammo sollecitamente, in sede deliberante, questo provvedimento, per il quale avemmo il plauso di tutta la classe interessata, felice di veder finalmente esauditi i suoi desideri.

Senonchè, come ha ricordato il relatore, la Commissione della Camera dei deputati ritenne di modificare il disegno di legge. Conseguentemente, il provvedimento, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre dello scorso anno, oggi, arrivati alla fine di febbraio, è ancora all'esame del Parlamento. È necessario, quindi, trovare una formula risolutiva che possa essere approvata anche dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati, in modo da evitare che l'entrata in vigore della legge subisca ulteriore ritardo

ROMANO ANTONIO. Io ritengo che l'articolo aggiuntivo introdotto dalla III Commissione della Camera dei deputati risponda ad un atto di giustizia, perchè specialmente nelle sedi disagiate, dove nessun ufficiale giudiziario vuole andare, si verifica che chi è stato commesso in precedenza, oppure usciere, viene investito della funzione di ufficiale giudiziario; onde c'è della gente che da 20-30 anni esercita tale funzione e che verrebbe danneggiata dall'approvazione del disegno di legge nel testo primitivo, mentre se ne avvantaggerebbero i commessi assunti da poco tempo.

Ritengo quindi opportuno accettare la modificazione introdotta dalla Commissione della Camera dei deputati, anche perchè sono pochi, in definitiva, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'emendamento Amatucci.

VERONI, *relatore*. Sono circa quattrocento!

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Ministero, in un primo momento, si è manifestato assolutamente contrario alla norma contenuta nell'articolo 8, che rappresenta la proposta dell'onorevole Amatucci. In un secondo momento, però, nella eventualità che questa Commissione accettasse in linea di massima l'aggiunta introdotta dalla Commissione della Camera, il Ministero ha creduto opportuno presentare un nuovo testo dell'articolo 8. L'onorevole Amatucci con la prima parte dell'articolo, in sostanza, ha voluto apportare un chiarimento che noi riteniamo inutile, perchè si è proposto di garantire i commessi attualmente in carica in rapporto alla mancanza del prescritto titolo di studio ed al mancato raggiungimento dei limiti di età stabiliti dal disegno di legge. Questo è giustissimo, ma a noi pare che sia già detto nel disegno di legge.

Ad ogni modo, la prima parte dell'articolo può restare come è, salvo una semplice modifica di forma.

La questione sorge, però, per quanto concerne la seconda parte dell'articolo, in cui si chiede che siano considerati commessi autorizzati tutti coloro che esercitarono — e quindi in qualunque tempo — le funzioni di ufficiale giudiziario in sostituzione del titolare. Evidentemente, la dizione usata ha tradito il pensiero dell'onorevole Amatucci, perchè non è concepibile considerare commesso autorizzato chiunque, senza discriminazione di sorta, sia stato chiamato ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario. Pertanto, come ho già detto, qualora la Commissione dovesse aderire in

via di massima al pensiero del collega Amatucci, proporrei che la seconda parte dell'articolo 8 venisse così formulata: « Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono essere nominati commessi. Ad essi si applica la disposizione del comma precedente ».

A questo punto, vi sarebbe da aggiungere anche la difficoltà di natura pratica che complicherebbe la questione, ove dovesse essere approvata la formulazione del collega Amatucci: ci troveremmo, infatti davanti all'esigenza insormontabile di chiedere anche il parere del Ministro del tesoro, perchè in quell'ipotesi si aumenterebbe il numero dei commessi in maniera indeterminata.

ROMANO ANTONIO. Sono favorevole alla proposta del Governo, perchè essa va proprio incontro a quello che prima ho prospettato.

AZARA. Sono favorevole alla disposizione in discussione, ma non fino al punto da interpretarla nel senso che chiunque sia stato ufficiale giudiziario, anche venti o trenta anni fa, debba senz'altro essere considerato commesso autorizzato.

Accetto, quindi, l'emendamento proposto dal Governo; solo faccio rilevare che, nel caso in cui quest'emendamento fosse approvato, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera dei deputati. Per evitare ciò bisognerebbe studiare la possibilità di interpretare, nel senso della modificazione proposta dall'onorevole Cassiani, il testo approvato dalla Commissione della Camera. Questa dice che « sono considerati commessi autorizzati... tutti coloro che .. prestano attualmente servizio in tale qualità, oppure che, essendo stati commessi, furono chiamati ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario ». Quindi l'espressione « prestano attualmente servizio » si può anche considerare reggente la seconda parte.

SPALLINO. È inutile cercare di forzare l'articolo 8 a questa interpretazione. Se si aderisce al concetto espresso dalla formulazione suggerita dall'onorevole Cassiani, non si può fare a meno di rinviare il disegno di legge alla Camera.

PROLI. Nell'ipotesi che la Commissione accettasse il testo proposto dal Governo, vorrei aver chiarito il senso di questa frase: « possono essere nominati commessi ». In sostanza, si tratta di un diritto alla nomina oppure questa è lasciata al potere discrezionale del Governo?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La dizione adoperata sta, appunto, ad indicare l'esercizio, da parte del Governo, di un potere discrezionale.

PRESIDENTE. Secondo l'articolo 8, basta essere stati una volta sola chiamati ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario per aver diritto alla nomina. Secondo il testo proposto dal Governo, coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge esercitano le predette funzioni acquistano un titolo per essere nominati commessi, ma non hanno diritto alla nomina.

PROLI. Bisogna affermare il principio che gli uscieri di conciliazione che sono già in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge debbono essere nominati.

PICCHIOTTI. Se ho ben compreso, il potere discrezionale si esercita sopra l'esercizio delle funzioni. Cioè, se l'esercizio risulta da un atto solo, si capisce che il diritto alla nomina è soltanto potenziale, ma, se l'esercizio delle funzioni è continuativo nel tempo, il diritto è perfetto.

Ecco il criterio discretivo nella latitudine dell'apprezzamento del Ministro di grazia e giustizia. Perchè, altrimenti, dovremmo introdurre nella disposizione una distinzione, che non si può fare, tra quelli che esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, ma per i quali l'esercizio stesso risulta dal compimento di un solo atto e quelli che prestano servizio continuativamente.

PROLI. Ma non c'è questa distinzione.

PRESIDENTE. Secondo me, è giusto che gli uscieri di conciliazione che si trovino nelle condizioni previste dall'emendamento dell'onorevole Cassiani acquistino il titolo per essere nominati, ma che la nomina rientri nel potere discrezionale del Ministro di grazia e giustizia.

PROLI. Non so se, oltre il requisito dell'esercizio delle funzioni alla data dell'entrata

in vigore della legge, occorrano altri elementi di giudizio. Solo in tal caso si spiegherebbe il potere discrezionale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se chi esercita le funzioni di ufficiale giudiziario per un stato di necessità, per la mancanza, cioè, del titolare, esercita malamente le funzioni stesse, come si fa a stabilire che automaticamente deve essere nominato ufficiale giudiziario?

Ecco quando opera il potere discrezionale del Governo.

PRESIDENTE. Io proporrei la formula « acquistano titolo per essere nominati ».

AZARA. Le faccio notare che con questa formula non si elimina l'automaticità della nomina, perchè acquistare titolo significa avere diritto. Verrebbero così frustrate le giuste considerazioni fatte or ora dall'onorevole Sottosegretario.

SPALLINO. Bisogna lasciare la facoltà discretiva del Ministro.

PROLI. Si potrebbe dire: « Gli uscieri... che... abbiano esercitato con capacità (o lodevolmente) ecc. ».

AZARA. Questa specificazione non elimina la discrezionalità della nomina.

ROMANO ANTONIO. La specificazione è inutile: il fatto d'essere in servizio significa che si tratta di persone capaci.

SPALLINO. Sarebbe più giusto che la cernita fosse fatta dall'autorità giudiziaria.

Propongo perciò un emendamento al testo governativo dell'articolo 8 che risulterebbe così formulato: « Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, su parere favorevole dell'autorità giudiziaria presso la quale prestano servizio, essere nominati ecc. ».

ROMANO ANTONIO. Dobbiamo guardare allo spirito informatore di questo disegno di legge. Dobbiamo cercare l'armonia in tutte le disposizioni di legge Ora, per trovare quest'armonia bisogna cominciare col considerare che l'articolo primo stabilisce che i commessi possono compiere determinati atti; l'articolo 3 dice che per essere nominati occorrono determinati requisiti; l'articolo in discussione pone il problema dei commessi che non hanno il titolo di studio e degli uscieri di conciliazione che hanno avuto l'incarico di commesso e che si trovano attualmente ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario. Perciò a me sembra preferibile tornare alla dizione « sono considerati ».

VARRIALE. Io approverei la proposta del collega Spallino, però aggiungerei — come giustamente mi suggerisce il collega Italia — « tenuto conto anche delle esigenze di servizio », perchè diversamente dovremmo andare incontro all'inconveniente di nominare un gran numero di commessi.

SPALLINO. Ma ecco appunto la ragion d'essere del « possono ».

AZARA. Accetto l'emendamento dell'onorevole Spallino, perchè è logico che ci sia un *quid* che dimostri la capacità di queste persone: ma non posso accettare la proposta dell'onorevole Romano, perchè altrimenti si tornerebbe al punto di prima.

PROLI. Anche io dichiaro di accettare lo emendamento del senatore Spallino.

ROMANO ANTONIO. Ma, approvando questo emendamento, noi veniamo a dire che possono essere nominati commessi coloro che già lo sono.

SPALLINO. Lo sono solo di fatto.

PRESIDENTE. Non mi sembra chiaro il significato dell'inciso « essendo stati commessi autorizzati ».

AZARA. Il primo Presidente della Corte d'appello può temporaneamente applicare presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante un usciere di conciliazione.

Terminato il periodo dell'applicazione, colui che ha sostituito l'ufficiale giudiziario torna ad esercitare le precedenti funzioni. Quindi, egli è da considerare come un semplice avventizio. Ora, invece, con questo emendamento, chi si trovi nelle predette condizioni può acquistare il titolo di commesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 8 presentato dal Governo, quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento Spallino:

« Ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

non si applica il disposto dell'articolo 3 relativamente ai requisiti del titolo di studio e del limite di età.

Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 51 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, su parere favorevole dell'autorità giudiziaria presso la quale prestano servizio, essere nominati commessi. Ad essi si applica la disposizione del comma precedente ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943 ». (N. 222). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Come la Commissione ricorderà, nella precedente riunione mi fu dato incarico di compilare un nuovo testo del disegno di legge nel quale fossero inserite le norme dell'analoga proposta di legge di iniziativa dei senatori Bubbio e Tartufoli, semprechè, naturalmente, questi avessero consentito a ritirare la loro proposta e avessero aderito all'intenzione della Commissione di assorbire il testo da loro presentato in quello del progetto ministeriale opportunamente emendato.

Essendosi il senatore Bubbio e il senatore Tartufoli dichiarati d'accordo con la Commissione ed avendo ritirato la proposta di legge di loro iniziativa, ho assolto l'incarico ricevuto formulando un nuovo testo legislativo.

PRESIDENTE. Apro allora la discussione sugli articoli del nuovo testo presentato dal relatore, di cui do lettura:

Art. 1.

Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, può essere dichiarata la morte presunta quando qualcuno è scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, senza che si abbiano più notizie di lui e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del trattato di pace, a sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

La sentenza dichiarativa della morte presunta determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

BO. Io proporrei di sostituire, al primo comma, la parola « qualcuno » con l'altra « taluno », più appropriata al senso della frase.

Allo stesso comma, invece di « tra il giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 », proporrei di dire « tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 ».

SPALLINO, *relatore*. Non c'è bisogno; è detto nella relazione governativa.

PRESIDENTE. È bene precisare la data anche nella legge. A questo proposito suggerisco che le parole « alla fine » del terzo comma dell'articolo 1 siano sostituite dalla dizione più precisa « alle ore 24 ».

Se non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge con i tre emendamenti proposti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra '40-'45, se il ricorso iniziato è stato corredato dalla dichiarazione di irreperibilità del militare, rilasciata dalla competente autorità, e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni a sensi dell'articolo 727 del Codice di procedura civile, il giu-

dice istruttore ha facoltà di non eseguire la procedura di istruttoria di cui all'articolo 728 del Codice predetto.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-'45 sono esenti da ogni spesa nonchè da tasse ed imposte indirette sugli affari.

I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a metà.

(*È approvato*).

Art. 4.

La « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica ed il « Foglio annunzi legali » della Provincia ove risiede l'autorità giudiziaria competente per territorio sono obbligati ad eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopra indicati per estratto, senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta: tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria, e ciò in deroga alle prescrizioni dell'articolo 728 del Codice di procedura civile in ordine alle pubblicazioni sui giornali.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla metà di quelli fissati dal paragrafo IV n. 71 della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle successive modificazioni. Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato

Non sono ammessi onorari di avvocato.

I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla metà.

(*È approvato*).

Art. 6.

Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del Presidente del tribunale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,25.